



COMUNE DI BARGHE

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 4 25070 Barghe (BS)

Tel. 0365/84123-0365/84023 Fax. 0365/84055

cod. fisc. 00760040170 - P. I.V.A. 00577200983

E.Mail: segreteria@comune.barghe.bs.it - <http://www.comune.barghe.bs.it/>

ORDINANZA N. 11 del 07/05/2026

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DIVIETO ESERCIZIO DEL GIOCO DELLA PALLA NEL PARCO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, DI PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATO VIA STOPPINI

IL SINDACO

Premesso che è stato appurato che nel Parco Carlo Alberto Dalla Chiesa ubicato via Stoppini accade sovente che vi siano dei ragazzi che giocano a pallone.

Atteso che si tratta di un'area si adibita a giochi per bambini ed attrezzata allo scopo, ma non si presta a che vi sia praticato il gioco del calcio in quanto l'area medesima è separata dalla pubblica via e da una rotatoria da una siepe di altezza modesta e comunque non è adatta a contenere palloni che possono fuoriuscire con l'innescare situazioni problematiche per persone e veicoli che abbiano a transitare nei paraggi.

VISTO l'art. 16 della legge 16.01.2003 n°3 che ha introdotto l'art. 7 bis comma 1 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 a mente del quale *"Art. 7 bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.*

Visto l'art. 54 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 e segnatamente il comma 1 a mente del quale

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

Precisato che, per quel che concerne il rispetto dei limiti strutturali del potere *extra ordinem*, i requisiti di legittimità delle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, promanano da una situazione di "attualità del pericolo" e dalla possibilità di intervenire anche in presenza di situazioni di rischio non improvvise, ma comunque persistenti e concretamente idonee a mettere in pericolo l'incolumità pubblica.

Precisato altresì che a nulla rilevi la proprietà pubblica o privata delle strade e delle aree interessate dal provvedimento sindacale, quanto piuttosto l'uso pubblico delle stesse e dunque l'incidenza sugli interessi pubblici di incolumità e sicurezza urbana.

ORDINA

È VIETATO giocare a pallone (inteso come gioco del calcio o altri giochi simili con il pallone da pallavolo o basket o simili) nel Parco Carlo Alberto Dalla Chiesa, di proprietà comunale, ubicato via Stoppini

AVVERTE

- i trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00, a' sensi dell'art. [7-bis, comma 1 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) nel testo come modificato dall' art. 16 della Legge|16 gennaio 2003| n. 3;
- l'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, avverranno senza nessun preavviso da parte del Comune nei confronti dell'inadempiente.

Gli Agenti di Polizia Locale e gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati dell' esecuzione della presente ordinanza e dell'apposizione in loco di idonea segnaletica.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Barghe , accessibile al pubblico e trasmessa, per quanto di competenza agli organi di polizia locale-

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 2008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948):

- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000 e dal D.lgs. 02.07.2010, n. 104 , che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL sindaco

Giov Battista Guerra